

TAR Campania, Sezione II Napoli - Sentenza 15/07/2004 n. 10244  
legge 109/94 Articoli 1, 17 - Codici 1.2, 17.3

Per l'affidamento di incarichi di progettazione di importo pari o superiore alla soglia di applicazione della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi, (200.000 euro), si applica il D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157, mentre l'applicazione delle norme di cui al D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m., circa le modalità di aggiudicazione, è riservata agli incarichi di progettazione il cui importo stimato sia compreso tra 100.000 euro e la predetta soglia comunitaria. Il riferimento nel citato Regolamento di attuazione all'importo di stima "dei lavori da progettare", al fine di dimostrare la capacità tecnica dei concorrenti, anziché ai principali servizi di progettazione espletati (con l'indicazione dei rispettivi importi, come previsto, invece, dall'art. 14 del D.Lgs. n. 157/95), comporta un'elevazione consistente, da parte della norma regolamentare, della soglia richiesta per essere ammessi alla licitazione privata ed un chiaro effetto limitativo della concorrenza, in violazione del principio, di derivazione comunitaria, della massima partecipazione alla gara. Nella specie non si tratta di precisare parametri e criteri selettivi nell'ambito di quelli già fissati in termini generali dalla normativa comunitaria e nazionale di recepimento, bensì di risolvere un contrasto, già manifestatosi, tra norme di diversa derivazione e dotate di forza giuridica affatto differente. In base alla sentenza della Corte Costituzionale n. 302/03, relativa al nuovo testo dell'art. 117 Cost., è da escludersi l'applicabilità del Regolamento emanato con il citato D.P.R. n. 554/99 al conferimento di incarichi di progettazione per la realizzazione di opere pubbliche che rientrano nella competenza delle Regioni. Con riferimento a detta pronuncia, infatti, si deve tenere in debito conto che il principio di continuità, dal quale dovrebbe derivare in subiecta materia la perdurante applicabilità del D.P.R. n. 554/1999 e s.m., opera solo nelle materie in cui vi sia obbligo, da parte delle Regioni, di adeguare la propria legislazione ai principi desumibili dalla legge statale, secondo il noto meccanismo della legislazione regionale concorrente. Ebbene, dalla lettura delle materie riservate alla competenza legislativa concorrente delle Regioni, appare evidente come quella dei lavori pubblici e in particolare degli appalti di progettazione non rientra in tale novero; e, non essendo neppure la detta materia riservata alla legislazione esclusiva statale, sempre secondo l'elencazione contenuta nel nuovo testo dell'art. 117 Cost., ne deriva evidentemente che la stessa appartiene all'ambito della competenza esclusiva delle Regioni, nel quale non residua obbligo di adeguamento ai principi desumibili dalla legge. Del resto, è lo stesso art. 117 Cost. ad enunciare che: "La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia".